

**COMUNE DI LAVAGNA  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO TRIBUTARIO PER L'ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2020

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'adesione
- Art. 2 – Ambito dell'adesione
- Art. 3 – Competenza
- Art. 4 – Attivazione del procedimento
- Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 – Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 8 – Svolgimento del contraddittorio
- Art. 9 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 10 – Esito negativo del procedimento
- Art. 11 – Modalità di pagamento
- Art. 12 – Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 13 – Entrata in vigore e disposizioni finali

**Art. 1**  
**Oggetto dell'adesione**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50, della legge n. 449/1997 e dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione ispirandosi ai criteri del D.Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni e secondo le disposizioni regolamentari seguenti che limitano l'accertamento con adesione ai soli casi di materia concordabile stante la disposizione di legge che non prescrive l'obbligo di recepire integralmente il contenuto del D. Lgs. 218/1997 potendo l'ente discostarsi dal modello statale.
2. L'introduzione dell'accertamento con adesione ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento limitando il contenzioso, nel tentativo di anticipare la riscossione.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2**  
**Ambito dell'adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. Sono, pertanto, esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobili e pubblici registri) o il caso in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla mera riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

**Art. 3**  
**Competenza**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

**Art. 4**  
**Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa integralmente l'applicazione dell'articolo 5-ter del D. Lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio) poichè non sussiste alcuna norma in materia di accertamento di tributi locali che prevede l'instaurarsi del contraddittorio preventivo a pena di nullità dell'atto impositivo emesso;

- b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

## **Art. 5**

### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, con l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. In caso di più contribuenti obbligati, l'invito a comparire è esteso a tutti i soggetti obbligati.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria dell'ente nel rispetto dell'ambito di applicazione delineato dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

## **Articolo 6**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato atto di accertamento per mancato versamento di imposte o maggiori imposte, non preceduto da invito a comparire, che rientri nell'ambito definito dall'art. 2 del presente regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico e/o di posta elettronica.
2. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, anche con un incarico speciale relativo al solo concordato. In ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione alla commissione tributaria e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in conformità a quanto disposto dagli art. 6 e 12 del D. Lgs. 218/97. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione

- comporta rinuncia all'istanza.
2. L'istanza di accertamento con adesione inammissibile non produce l'effetto di sospendere i termini per la riposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

#### **Articolo 7**

##### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 6 , il Responsabile del tributo dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC o formula, anche telefonicamente o telematicamente, al contribuente l'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione nel quale è indicato il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, gli atti di accertamento di cui al comma 1 dell'articolo 6 perdono efficacia.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate del contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

#### **Art. 8**

##### **Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti; nel caso di esito positivo del contraddittorio l'ufficio emetterà l'atto di accertamento con adesione che verrà notificato a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, può essere redatto anche un solo atto finale che riporta le date degli incontri che si sono tenuti fra le parti.
3. In caso di mancata comparizione dell'interessato a seguito dell'invito a comparire inviato secondo le procedure indicate dall'art. 7 comma 1 viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile incaricato del tributo.

#### **Art. 9**

##### **Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

#### **Art. 10**

##### **Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti.

### **Art. 11** **Modalità di pagamento**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, come da accordi intervenuti in sede di contraddittorio e riportati nel verbale riassuntivo del procedimento, nel rispetto dei seguenti parametri:

- massimo di due rate trimestrali per somme dovute fino ad Euro 3.000,00;
- massimo di quattro rate trimestrali per somme dovute da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00;
- massimo di otto rate trimestrali per somme dovute da Euro 6.000,01 ad Euro 50.000,00;
- massimo di sedici rate trimestrali per somme dovute superiori ad Euro 50.000,00.

2. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute nelle modalità previste dal comma 1 del presente articolo comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti; mentre rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il contribuente di impugnarlo.

### **Art. 12** **Perfezionamento ed effetti della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge limitatamente ai casi di omessa e infedele denuncia. Le sanzioni per omesso/parziale/tardivo versamento sono escluse da tale riduzione. Resta ferma la possibilità di concordare l'eliminazione delle sanzioni solo nei casi espressamente previsti dall'art. 10 comma

3 della L. n. 212/2000 (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente) quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

### **Art. 13**

#### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Comune conseguente alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. È reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella pertinente sezione del sito, oltre che nell'Albo pretorio.

3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.